

L'anno 2010, il giorno 5 del mese di ottobre in Genova

tra

FEDERAGENTI – Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi Agenti Aerei e Mediatori Marittimi

e

MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 15 ottobre 1999 e successive modifiche, per i dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi.

Art. 1 – Retribuzione minima contrattuale di ingresso

La retribuzione mensile dei dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula del presente accordo non può essere in ogni caso inferiore a euro 3.000,00= (tremila) lordi.

Art. 2 - Aumento retributivo

1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 100,00 (cento) mensili lorde dal 1° gennaio 2010 ed un aumento pari a euro 150,00 (centocinquanta) mensili lorde dal 1° gennaio 2011.

2. Gli aumenti mensili di cui al comma precedente potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2008 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali.

4. Le competenze arretrate e gli eventuali conguagli spettanti ai dirigenti in servizio al momento della stipula del presente accordo, dovranno essere erogate pro quota, in ragione dei mesi interi prestati in servizio, entro il mese di novembre 2010.

Art. 3 – Una tantum

1. In relazione al periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° gennaio 2009, in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto a titolo di arretrati retributivi maturati nell'anno 2009, un importo "una tantum" di euro 800,00 (ottocento/00). La corresponsione dell'una tantum verrà suddivisa in due tranches di pari importo da erogarsi rispettivamente con la retribuzione dei mesi di gennaio e giugno 2011.

2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, in forza alla data di stipula del presente accordo, l'importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente.

3. L'importo "una tantum" previsto ai precedenti commi potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 2008, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali.

4. L'importo "una tantum" di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell'eventuale preavviso o dell'indennità sostitutiva.

Art. 4 – Fondo Mario Negri

In ottemperanza a quanto previsto dal Piano di riallineamento del Fondo per la sua trasformazione in regime a capitalizzazione, nonché in analogia con quanto già definito dal CCNL per i dirigenti del terziario, a decorrere dal 1° gennaio 2009 la contribuzione dovuta al Fondo Mario Negri è modificata come segue:

- a) Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente, il contributo a carico del datore di lavoro, già pari per il 2008 all'11,15% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 5 dell'art. 25 del ccnl 15 ottobre 1999 e successive modificazioni, è fissato all'11,35% a decorrere dal 1° gennaio 2009 ed all'11,65% a decorrere dal 1° gennaio 2010.
- b) Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro, già pari per il 2008 all'1,76% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 5 dell'art. 25 del ccnl 15 ottobre 1999 e successive modificazioni, è pari all'1,78% a decorrere dal 1° gennaio 2009 ed all'1,80% a decorrere dal 1° gennaio 2010.
- c) Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina, già pari per il 2008 al 3,30%, a decorrere dall'anno 2009 è pari al 3,60% ed a decorrere dall'anno 2010 è pari al 3,90%, mentre il contributo integrativo viene confermato nelle medesime misure indicate alla lettera b).

Art. 5 – DPN

1. Le parti concordano di confermare con riferimento alle assunzioni e/o nomine di DPN intervenute nel corso del triennio 2009-2011, anche a tempo determinato, le agevolazioni contributive di cui agli articoli 25, comma 4bis, e 26, comma 3bis, del ccnl 15 ottobre 1999 e successive modificazioni.

Art. 6 – Decorrenza e durata

1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2009, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2011.

FEDERAGENTI
Stefania Morasso

MANAGERITALIA
Lorenzo Guerriero

Genova, 5 ottobre 2010